



Alessandria , addi 11 aprile 2020

Questura di **Alessandria**

N.° *Div. Gab. Categ.* **A.4/2020**

Risposta a nota N.°
del

OGGETTO: Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020

All. 1

Dirigenti Divisioni, Uffici e Squadre	SEDE
Dirigente Commissariato di P.S.	CASALE M.TO
Direttore Scuola Allievi Agenti	ALESSANDRIA
Dirigente Sezione Polizia Stradale	ALESSANDRIA
Direttore Centro Raccolta Int.le V.E.C.A.	ALESSANDRIA
Responsabile Sezione Polizia Ferroviaria	ALESSANDRIA
Responsabile Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni	ALESSANDRIA
Responsabile Posto Polfer	NOVI LIGURE
Responsabile Sezione P.G. Procura Repubblica presso Tribunale	ALESSANDRIA
Comandanti Polizia Municipale	LORO SEDI
Sindaci	LORO SEDI

e, p.c.

Sig. Prefetto	ALESSANDRIA
Sig. Vicario del Questore	SEDE
Sig. Presidente Provincia	ALESSANDRIA
Dirigente Compartimento Polizia Stradale	TORINO
Dirigente Compartimento Polizia Ferroviaria	TORINO
Dirigente Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni	TORINO
Comandante Provinciale Carabinieri	ALESSANDRIA
Comandante Provinciale Guardia di Finanza	ALESSANDRIA



Questura di Alessandria

Ufficio di Gabinetto

Prot.: 0008217 del 11/04/2020 Uscita Cod. Amm. m_it

Data: 11/04/2020 15:02:22

Segreterie Provinciali delle OO.SS. del Personale della Polizia di Stato	LORO SEDI
Segreterie Provinciali delle OO.SS. del Personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno	LORO SEDI
R.S.U. R.L.S.	LORO SEDI SEDE

Per opportuna conoscenza e norma e per la massima diffusione al personale dipendente, si trasmette il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020.

Il Decreto, che resterà in vigore fino al 3 maggio 2020, contiene le seguenti conferme o novità:

- 1) conferma il divieto di trasferirsi o spostarsi in comune diverso da quello in cui si è, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- 2) conferma il divieto di portarsi nelle cd. "seconde case", se non per i motivi del punto 1);
- 3) conferma il divieto assoluto di muoversi per chi è malato di Covid19;
- 4) conferma il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- 5) conferma il divieto di accesso a parchi, giardini pubblici, aree gioco, ville;
- 6) conferma il divieto di attività ludiche o ricreative all'aperto;
- 7) conferma la possibilità di svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione che, per la regione Piemonte, è fissata in 200 metri;
- 8) conferma il divieto di competizioni sportive dovunque, nonchè di allenamenti negli impianti sportivi (e, ovviamente, anche all'aperto);
- 9) conferma il divieto di qualsiasi manifestazione, compresi teatri, cinema, pub, discoteche, scuole ballo, sale gioco, bingo, sale scommesse;
- 10) conferma il divieto di cerimonie civili e religiose, comprese messe e funerali. Le chiese restano aperte ma l'accesso è contingentato (in pratica, si può entrare solo se si è di passaggio e già fuori di casa per un valido motivo);
- 11) conferma la sospensione di corsi di scuole, Università se non in remoto. Unica eccezione, i corsi per medici specialisti e tirocinanti;
- 12) conferma la sospensione di palestre, piscine, centri culturali, termali, sportivi e di benessere;
- 13) vieta agli accompagnatori dei pazienti di restare nelle zone accettazione o pronto soccorso, salvo diversa indicazione dei medici;

- 14) l'accesso alle cd. "case di riposo" è possibile solo su indicazione della Direzione Sanitaria della struttura;
- 15) i colloqui con i detenuti sono possibili solo da remoto in modalità audio o video, salvo casi eccezionali;
- 16) conferma l'apertura di alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi, negozi di prima necessità e comunque quelli dell'allegato 1;
- 16 bis) di novità, nell'allegato 1, c'è la possibile apertura di cartolerie, librerie e negozi per abbigliamento di neonati e bambini;
- 17) conferma la chiusura di bar, pasticcerie, gelaterie, pub, ristoranti e in generale attività di ristorazione, salvo la consegna a domicilio che è permessa. Possono restare aperti per somministrazione di alimenti e bevande gli esercizi in autostrada, in ospedale e negli aeroporti, con consumazione fuori dal locale;
- 18) conferma la chiusura di barbieri, parrucchieri, estetisti, salvo quelli dell'allegato 2. In sostanza, possono aprire le lavanderie;
- 19) restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi e le attività agricole;
- 20) in tutti i negozi o locali che restano aperti l'ingresso deve essere dilazionato (praticamente come avviene ora) e i clienti non possono sostare all'interno oltre il tempo dell'acquisto;
- 21) sono sospese tutte le attività produttive, industriali o commerciali, salvo quelle comprese nell'allegato 3 e di quelle che servono ad assicurarne la filiera. non sono sospese le attività che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, nonché quelle che servono a fronteggiare l'emergenza. è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di medicinali, tecnologie sanitarie, dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari. E' possibile tenere aperti gli alberghi e strutture simili.

Sono poi previste norme specifiche per chi intende entrare o transitare nel territorio nazionale.

IL QUESTORE
- Morelli -